



COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.24 DEL 28/12/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D-LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SM.I. - DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Casarini Marco - Presidente	Sì
2. Doria Andrea - Consigliere	Sì
3. Barbara Mario - Consigliere	Sì
4. Pasotti Andrea - Consigliere	Sì
5. Sinibaldi Fabio - Consigliere	Giust.
6. Saviotti Maurizio - Consigliere	Sì
7. Decontardi Simone - Consigliere	No
8. Albertocchi Claudio - Consigliere	Sì
9. Valade' Simonetta Francesca in Leoni - Consigliere	Sì
10. Leoni Fabio - Consigliere	Sì
11. Figoni Valter - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Sciamanna Sandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Casarini Marco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D-LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SM.I. - DETERMINAZIONI IN MERITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. I) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che in base all'art. 20, del del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., sussiste l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data 31/12/2020, predisponendo ove necessario un piano di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. ricadano nelle casistiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.; delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale Comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni quando:

- sulle stesse è esercitato il controllo analogo oppure il controllo analogo congiunto nel rispetto dei vincoli in tema di partecipazione di capitali privati, ai sensi dell'art. 16, c. 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3),
- pur rivolgendo la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale riassunto come segue:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Broni Stradella Pubblica S.r.l.

quota di partecipazione diretta

0,3777%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Denominazione società C	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G
Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.	Broni Stradella Pubblica S.r.l.	42,85	0,162
Pavia Acque Scarl.	Broni Stradella Pubblica S.r.l.	16,17	0,061
Acqua Planet S.r.l.	Broni Stradella Pubblica S.r.l.	95	0,359
Gal Oltrepò S.r.l.	Broni Stradella Pubblica S.r.l.	2.438	0,0092
Banca Centropadana Credito Cooperativo	Broni Stradella Pubblica S.r.l.	0,1537	0,00058

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti;

CONSIDERATO che il Comune di Calvignano detiene nei confronti della Società Broni Stradella Pubblica S.r.l. una partecipazione diretta pari allo 0,3777%, tale da non potere esercitare su di essa alcun tipo di controllo di cui all'art. 2359 cc..

VERIFICATO che sussistono le motivazione per mantenere la partecipazione diretta della Società Broni Stradella Pubblica S.r.l. detenuta da questa Amministrazione, in quanto la Società stessa attualmente gestisce i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU ed i servizi di igiene ambientale e che pertanto tale Società rientra in una delle finalità di cui all'art. 4, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i..

CONSIDERATO che il Comune di Calvignano detiene, tramite la Società partecipata direttamente Broni Stradella Pubblica S.r.l., un numero di quote minoritarie di partecipazione indirette in altre società, tali però da non potere esercitare alcun controllo, così come definito dall'art. 2359 cc.;

CONSIDERATO inoltre quanto indicato negli orientamenti del Consiglio di Stato, i quali tendono a confermare tale impostazione, relativa all'impossibilità sia giuridica che pratica, da parte del singolo Comune socio, che non detenga il controllo della società direttamente partecipata, di incidere in qualche misura sulle decisioni relative alla società partecipata indirettamente, nonché di esercitare su quest'ultima un qualche tipo di controllo (cfr pareri della Corte dei Conti Lombardia 46/2007 e 20/2009).

RITENUTO comunque dare come indicazione condivisa da tutti gli enti che detengono le partecipazioni nella Società Broni Stradella Pubblica Srl quella di concludere la procedura di liquidazione della società Acqua Planet Srl in quanto la stessa ricade nelle condizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

- I. Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- II. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- III. di dare atto che sussistono le motivazione per mantenere la partecipazione diretta della Società Broni Stradella Pubblica S.r.l. detenuta da questa Amministrazione pari allo 0,3777%, in quanto la Società stessa è attualmente affidataria e svolge per conto di questo comunale i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e dei servizi di igiene ambientale e che pertanto rientra in una delle finalità di cui all'art. 4, del D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i..
- IV. di dare atto inoltre che il Comune detiene per il tramite della Società Broni Stradella Pubblica S.r.l. delle partecipazioni indirette minoritarie sulle quali l'ente singolarmente non ha possibilità di esercitare alcuna forma di controllo o influenza;
- V. di approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione relativo all'anno 2020;
- VI. Di adottare il piano di razionalizzazione relativo all'anno 2021 che prevede la messa in liquidazione della Società Acqua Planet S.r.l., condiviso con tutti gli altri enti soci;
- VII. che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata direttamente dal Comune di Calvignano, la Broni Stradella Pubblica Srl e per il suo tramite alle società dalla stessa controllate e per quanto possibile alle società dalla stessa partecipate;
- VIII. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell' articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla

legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

- IX.** di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Successivamente, vista il termine di scadenza per l'adozione della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CALVIGNANO

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D-LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SM.I. - DETERMINAZIONI IN MERITO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Calvignano, lì 28/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Casarini Marco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Calvignano, lì 28/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Casarini Marco

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Casarini Marco

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sciamanna Sandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 17 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/01/2022 al 01/02/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Calvignano, lì 17/01/2022

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sciamanna Sandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 28-dic-2021

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Calvignano, lì 28-dic-2021

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Sciamanna Sandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Sciamanna Sandro